

Sent. n. 75/2026



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Fabio PINELLI	- Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura <u>Presidente</u>
Prof. Daniele PORENA	- Componente eletto dal Parlamento <u>Relatore</u>
Dott.ssa Paola D'OVIDIO	- Magistrato di legittimità
Dott. Genantonio CHIARELLI	- Magistrato di merito
Dott. Antonino LAGANA'	- Magistrato di merito
Dott. Marco BISOGNI	- Magistrato di merito
	<u>Componenti</u>

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Marilia Di Nardo, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 11/2025 R.G. nei confronti del

dott. NOME 1

consigliere della Corte di Appello di **UFF 1**,
*difeso dal dott. **NOME 2***

incolpato

A) dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere posto in essere comportamenti idonei a ledere l'immagine del magistrato ed integranti il reato di cui all'articolo 612, comma 2, c.p. (in relazione al quale è stato iscritto il procedimento penale n. 13552/2024 mod. 21 dalla Procura della Repubblica di **UFF 2**, di cui è stata disposta l'archiviazione in data 13 novembre 2024 per mancanza di querela), in quanto, rivolgendosi agli agenti di polizia intervenuti presso la propria abitazione a seguito di una segnalazione per lite familiare, si qualificava come magistrato e con toni intimidatori filmava con il proprio telefono gli intervenuti profferendo nei loro confronti frasi minacciose del tipo «...*finché avrò vita voi non avrete pace ... mi vendicherò di voi fino a quando campo, voglio sapere come vi chiamate che vi denuncio*», mantenendo tale atteggiamento intimidatorio anche dopo l'intervento del personale sanitario del 118 (chiamato dalla polizia giudiziaria), al quale diceva che «*avrebbe spediti fuori dall'Italia*».

B) dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 3, lett. a) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, con la condotta descritta nel capo a), al fine di fare desistere gli agenti di polizia dalla loro attività di servizio (come meglio descritta nel capo a) di incolpazione) e, quindi, conseguire un ingiusto vantaggio, utilizzava la qualità di magistrato (Consigliere della Corte di appello di **UFF 1**).

In **LUOGO 1** il 30 aprile 2024. Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 16 giugno 2024.

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude per la condanna dell'incolpato alla sanzione della censura.

La Difesa conclude, in via principale, per l'assoluzione dell'incolpato per l'insussistenza dell'addebito disciplinare e, in subordine, per l'assoluzione ai sensi dell'art. 3 *bis* del d.lgs. n. 109/2006.

Svolgimento del procedimento

Con nota del 26.03.2025, la Procura generale della Corte di cassazione ha promosso azione disciplinare nei confronti del dott. **NOME 1**, contestandogli (A) l'illecito disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lett. *d*) del decreto legislativo n. 109 del 2006, per aver posto in essere comportamenti idonei a ledere l'immagine del magistrato, nonché integranti il reato di cui all'art. 612, comma 2, c.p. e (B) l'illecito disciplinare di cui all'articolo 3, lett. *a*) del decreto legislativo n. 109 del 2006 per aver utilizzato la qualifica di magistrato per ottenere un ingiusto vantaggio.

In data 17.11.2025, per le medesime incolpazioni, la Procura Generale chiedeva alla Sezione disciplinare la fissazione dell'udienza per la discussione orale del procedimento, che veniva calendarizzata per il 17.03.2026.

A quella data, dopo la relazione del consigliere-relatore, la Sezione respingeva l'istanza istruttoria della difesa e dava la parola alle parti per procedere con la discussione.

La causa veniva rinviata per le eventuali repliche al 21.04.2026 e, con successivo rinvio disposto su istanza di parte, al 25.05.2026. Quel giorno, in assenza di richieste di replica, la Sezione si riuniva in camera di consiglio per deliberare la presente sentenza.

Motivi della decisione

1) L'episodio che ha ingenerato il presente procedimento si è consumato in data 30.04.2024 ed è stato così ricostruito nell'annotazione di servizio depositata il

medesimo giorno presso gli uffici della Questura di **LUOGO 1** dagli operatori di pubblica sicurezza intervenuti sul posto.

Intorno alle ore 00.40, la sig.ra **NOME 3**, moglie dell'odierno incolpato, contattava le forze dell'ordine richiedendone l'immediato intervento presso la propria abitazione, sita in **LUOGO 1**. Giunti sul posto gli agenti, la stessa riferiva loro di aver avuto una "*furiosa lite*" con il marito, l'odierno incolpato dott. **NOME 1**, il quale, dopo aver letto alcuni messaggi *whatsapp* scambiati dalla donna con il genitore di alcuni amici dei figli, si era abbandonato a un violento litigio, l'aveva sottoposta a sgradevoli atti di umiliazione e ora le impediva di rientrare in casa.

Gli agenti si recavano dunque presso la porta dell'abitazione e riuscivano a entrare nell'appartamento solo "*dopo aver bussato insistentemente*". L'incolpato *«si presentava in evidente stato di agitazione, urlando frasi sconnesse tali da far intendere un probabile stato di ebrezza alcolica, in considerazione anche al suo palese alito vinoso e l'equilibrio precario»* (pagina 2 dell'annotazione).

È a questo punto che il dott. **NOME 1**, reagendo negativamente ai tentativi degli agenti di tranquillizzarlo, *«riferiva di essere un magistrato con evidenti toni intimidatori e, prendendo il proprio telefono, filmava tutto quello che stava accadendo»* (pagina 2 dell'annotazione). Ancora, lo stesso *«avvicinandosi agli operatori, pretendeva di sapere il loro nominativo per procedere nei loro confronti [...] pronunciando le seguenti parole: "finché avrò vita voi non avrete pace"»* (pagina 2 dell'annotazione). Intervenuti altri agenti sul posto in ausilio a quelli già presenti, l'incolpato *«continuava a proferire, sempre con tono minaccioso e intimidatorio, le seguenti frasi: "mi vendicherò di voi fino a quando campo, voglio sapere come vi chiamate che vi denuncio"»* (pagina 2 dell'annotazione).

Lo stato alterato dell'uomo spingeva gli operatori della p.s. a sollecitare l'intervento dei sanitari, che, giunti sul luogo, venivano anch'essi additati con

minaccia: «[riferiva] di spedirli “fuori dall’Italia”» (pagina 3 dell’annotazione).

Il dott. **NOME 1** si tranquillizzava solo a seguito dell’allontanamento volontario della moglie dal luogo e dopo la somministrazione di uno specifico farmaco.

Prima di lasciare l’abitazione, la sig.ra **NOME 3** mostrava agli agenti alcuni messaggi dal tono minaccioso ricevuti dal marito (oggi agli atti), ma precisava di non voler sporgere denuncia-querela nei confronti di quest’ultimo.

2) In data 04.06.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di **UFF 2**, competente sul caso *ex art. 11 c.p.p.*, dopo aver iscritto a modello 21 il corrispondente procedimento penale n. 13552/2024, procedeva alla qualificazione del delitto sulla base dell’annotazione prima riassunta (art. 612, comma 2, c.p.) e ne constatava l’improcedibilità per mancanza della rituale querela, così chiedendo al GIP l’archiviazione.

In particolare, il magistrato inquirente scriveva che *«nel caso di specie sussiste il delitto di cui all’art. 612 co. II c.p. (non aggravato ai sensi dell’art. 339 c.p.) poiché il **NOME 1**, con la propria condotta, ha solo intimorito gli appartenenti alle forze dell’ordine (intervenuti per lite in famiglia) senza opporsi, influire o costringere la polizia ad omettere e/o compiere un atto contrario ai loro doveri di ufficio come si evince agevolmente dalla ricostruzione dei fatti riportati nell’annotazione di servizio in atti (cfr. Cass. Pen. sez. IV n. 37104/2012)»* (così nella richiesta di archiviazione).

In data 13.11.2024, il G.I.P. accoglieva la richiesta del pubblico ministero e disponeva l’archiviazione del procedimento.

3) Sulla base di tali elementi, la Procura generale presso la Corte di cassazione formulava due differenti capi di incolpazione nei riguardi del dott. **NOME 1**. Innanzitutto (capo A), contestava allo stesso l’illecito disciplinare di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006, visto che per la condotta

dell'incolpato sono stati individuati dall'autorità giudiziaria chiari profili penalistici (art. 612 c.p.), improcedibili per assenza di querela ma comunque idonei a ledere l'immagine del magistrato. In secondo luogo (capo B), contestava allo stesso l'illecito disciplinare di cui all'articolo 3, lett. a) del decreto legislativo n. 109 del 2006, visto che, come riportato nell'annotazione di servizio, il **NOME 1** ha tentato di far desistere dalla loro attività di servizio gli agenti intervenuti presso la sua abitazione utilizzando la qualifica di magistrato. Durante la fase d'indagine disciplinare, proprio al fine di riscontrare le effettive modalità di svolgimento dell'episodio *de quo*, la Procura Generale procedeva all'audizione dell'incolpato (18.06.2025) e della sig.ra **NOME 3** (23.10.2025). In quell'occasione, il dott. **NOME 1** forniva alla Procura un'ampia memoria scritta, nella quale, pur non contestando la ricostruzione effettuata dagli agenti, sottolineava come (1) andasse ridimensionata la gravità e la concreta offensività del fatto, visto che gli stessi agenti intervenuti hanno sostenuto nella loro annotazione l'evidenza dello stato di alterazione alcolica del magistrato e dunque come essi non potessero prendere sul serio le minacce a loro rivolte; (2) andasse tenuto conto dello stato di incapacità temporanea del magistrato, visto che lo stesso aveva ingerito sostanza alcoliche in ragione di un evento fortemente critico per la propria relazione sentimentale, pur risultando intollerante a quelle sostanze stesse, come attestato dalla certificazione presente in atti, redatta da un perito medico di parte.

Con riguardo invece alle dichiarazioni rese dalla sig.ra **NOME 3**, questa, pur confermando la ricostruzione dei fatti presente nella annotazione della polizia, sottolineava come *«chiamare la polizia è stato un errore di valutazione e sarebbe bastato allontanarmi per evitare tutto ciò»*, infatti *«era solo ormai una questione sanitaria perché mio marito era troppo agitato ed infatti gli agenti hanno chiamato il 118, con l'intervento dei sanitari la situazione era rientrata»* (pag. 1 del verbale di interrogatorio). Ancora, con riguardo alle circostanze che avevano portato al litigio tra coniugi, la stessa **NOME 3** sottolineava come i

problemi di salute di uno dei figli della coppia avevano *“acuito il nervosismo in famiglia”*. Poi, sullo stato di ubriachezza del dott. **NOME 1**, la stessa escludeva *«che mio marito faccia uso di alcool e di vino in particolare. Quella sera sicuramente c'è stata un'interferenza tra i farmaci che lui normalmente prende e il limoncello che io stessa ho prodotto»* (pag. 2 del verbale di interrogatorio). Da ultimo, contestualizzando il fatto, la sig.ra **NOME 3** concludeva affermando che *«episodi come quelli avvenuti il 30 aprile 2024 non si sono più verificati. Sono certa che mio marito ha compreso i doveri verso la famiglia e sé stesso meglio di prima. È stato comunque sempre un ottimo padre e marito. È stato un evento distruttivo ma è servito per ricostruire su premesse più solide»* (pag. 2 del verbale di interrogatorio).

4) Nella requisitoria finale, la Procura generale ha invero valorizzato la lettura “ridimensionata” che la sig.ra **NOME 3** ha dato dei fatti nonché le ottime referenze professionali dell'incolpato, pur rimarcando come le frasi pronunciate dal magistrato risultino oggettivamente rilevanti disciplinarmente e vieppiù sottolineando come, pur non essendo pienamente provato lo stato di ubriachezza dell'incolpato (ma solo il precedente uso di alcolici), esso, caratterizzandosi come volontario, non potrebbe incidere sulla imputabilità del fatto (art. 92 c.p.). In questo senso, ha richiesto che, accertata la responsabilità del dott. **NOME 1**, egli fosse condannato alla sanzione minima della censura.

Nelle proprie conclusioni, la difesa dell'incolpato ha invece sottolineato come l'accertamento dei fatti compiuto dal pubblico ministero nel procedimento penale non possa dirsi vincolante per il giudice disciplinare, visto che si basa sulla sola piana ricezione dell'annotazione degli agenti di p.s. Al contrario, in questa sede andrebbe dato maggior peso ad alcune circostanze di fatto che escluderebbero la responsabilità disciplinare del dott. **NOME 1**: in particolare, l'inoffensività dell'azione minatoria rivolta da questo agli agenti intervenuti, dovuta al palese stato di ubriachezza (provato dai fatti, a parere della difesa) in

cui lo stesso si trovava, tale da privare di forza intimidatoria le frasi del magistrato. L'unicità dell'evento, unita agli elementi suddetti e alle ottime referenze professionali del magistrato, ad avviso della difesa militano per l'esclusione dell'addebito disciplinare ovvero per la sua scarsa rilevanza, utile all'applicazione al caso di specie dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006.

5) Con riguardo alla ricostruzione fattuale, deve innanzitutto rilevarsi come l'attività di indagine effettuata in sede disciplinare dalla Procura generale, consistita nell'audizione dell'incolpato e della moglie presente ai fatti, non abbia smentito la ricostruzione dell'evento fornita dagli agenti di polizia nella propria annotazione; né l'incolpato ha negato di aver pronunciato le frasi contestate.

Può darsi, dunque, per incontestato che il dott. **NOME 1**, nelle circostanze di fatto descritte al punto 1) della presente motivazione abbia effettivamente rivolto agli operatori di p.s. giunti sul posto le seguenti frasi:

1. *“finché avrò vita voi non avrete pace”*
2. *“mi vendicherò di voi fino a quando campo, voglio sapere come vi chiamate che vi denuncio”*

Ancora, lo stesso si è qualificato agli stessi agenti con il titolo di magistrato.

Da ultimo, si rivolgeva agli operatori di primo soccorso arrivati su chiamata delle forze dell'ordine con la seguente frase:

3. [vi spedisco] *“fuori dall'Italia”*.

Il tutto avveniva nel contesto di un grave litigio con la moglie dello stesso magistrato, il quale con certezza aveva assunto bevande alcoliche. Tale ultima circostanza ben poteva dedursi dal forte alito vinoso e dall'equilibrio precario che lo stesso teneva. Ancora, gli agenti e la sig.ra **NOME 3** attestano lo “stato di agitazione” del Dott. **NOME 1**, che ha avuto come evidenti concause il litigio, l'alcol assunto e la probabile reazione di tale sostanza con i farmaci di cui lo stesso normalmente fa uso.

6) Con riferimento al capo A), l'illecito disciplinare contestato al dott. **NOME 1** è quello previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006, secondo cui integra la responsabilità disciplinare *«qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita»*.

Stando alla giurisprudenza di questa Sezione, detta disposizione *«ancora la sua operatività solo al verificarsi di un fatto costituente reato, in nulla rilevando, poi, che lo stesso delitto/contravvenzione si sia estinto per qualsiasi causa o che l'azione penale non possa (più) essere iniziata o proseguita. Ciò che conta, in materia, è la realizzazione di un reato come prefigurato (ed esistente) al tempo di commissione del fatto compiuto»* (così Sezione disc., sentenza n. 64 del 2024).

Nel caso di specie, già valorizzando la sola ricostruzione presente nell'annotazione degli agenti di polizia intervenuti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di **UFF 2** aveva qualificato i fatti come integranti la fattispecie di reato di cui all'art. 612, comma 2, c.p., cioè la minaccia aggravata. Lo stesso ufficio inquirente riconosceva però che le azioni minatorie del **NOME 1** non risultavano essersi realizzate nelle forme di cui all'art. 339 c.p., così che il reato risultava perseguibile solo a querela di parte (art. 612, comma 3, c.p.), mai presentata dagli agenti presenti *in loco*. Ciò impediva che l'azione penale potesse essere avviata: non a caso, la richiesta di archiviazione veniva accolta dal G.I.P. competente.

La residua valutazione in capo alla Sezione disciplinare ha come presupposto l'accertamento del fatto e la sua idoneità (anche solo astratta o potenziale) a costituire fonte di imputabilità della responsabilità penale, a prescindere dal fatto che quest'ultima sia perseguibile o meno.

Nella vicenda di cui si discute, come messo in evidenza anche dalla difesa dell'incolpato, l'istruttoria disciplinare è stata assai più approfondita di quella penale, che legittimamente (con tanto di riferimento alla giurisprudenza di

Cassazione sul tema) ha valorizzato la sola annotazione della p.s.; mentre la Procura generale ha effettuato le due audizioni predette, trovando un sostanziale riscontro della ricostruzione fattuale originaria.

Guardando ai fatti accertati, per come descritti al punto 5) di questa parte motiva, le frasi pronunciate dal dott. **NOME 1** possiedono una astratta carica intimidatoria, perché apertamente intese a prefigurare una ritorsione per un dato comportamento (l'attività di servizio degli operatori di p.s.); frasi che sono tanto più gravi in quanto successive alla rivelazione sullo *status* di magistrato e perché rivolte a pubblici ufficiali. Da ciò deriva la loro astratta idoneità a integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 612, comma 2, c.p.

Guardando invece ai risvolti negativi di tale condotta sull'immagine del magistrato (altro elemento fondativo dell'illecito disciplinare *de quo*), è necessario valorizzare alcuni elementi di contesto, in particolare l'effettiva incidenza dello stato umorale, mentale e fisico del dott. **NOME 1** sui comportamenti che lo stesso ha tenuto nel caso di specie, di cui è stata appunto accertata l'attitudine criminosa.

In primo luogo, lo "stato di agitazione" dell'incolpato (per come emerge sia dall'annotazione degli agenti che dall'audizione della moglie) lo ha spinto ad assumere un contegno oggettivamente prevaricatorio nei riguardi delle forze dell'ordine intervenute, con espressioni minatorie che implicitamente comunicavano agli agenti una presunta intangibilità del soggetto, da collegare alla sua condizione di magistrato. Atteggiamenti questi chiaramente incompatibili con la reputazione sociale di correttezza che l'appartenente all'ordine giudiziario deve preservare per sé stesso.

Il fatto che a ciò abbia contribuito anche una più o meno significativa assunzione alcolica ovvero che la stessa (pur contenuta) abbia interagito con un farmaco, provocando nell'incolpato atteggiamenti assimilabili a quelli di uno stato di ubriachezza, aggrava in realtà la carica lesiva del comportamento dell'incolpato in questo ambito, visto che lo stesso avrebbe ceduto volontariamente (nella

prima ipotesi) o comunque consapevolmente (nella seconda ipotesi) al richiamo di bevande alteranti, pur sapendo delle possibili conseguenze sul proprio stato e sulla propria capacità di auto-controllo.

In buona sostanza, non è solo la condotta del Dott. **NOME 1** in sé ad aver danneggiato la sua immagine professionale, ma vieppiù il fatto che, in una situazione sentimentale difficile, egli si sia assunto volontariamente il rischio di poter peggiorare la propria condizione mentale e fisica (e quindi la propria reazione agli eventi) inducendosi uno stato di alterazione, pur se minimo per quantità alcolica assunta (che comunque è stata utile alla reazione negativa con il farmaco).

7) Il potenziale lesivo della condotta sull'immagine pubblica del magistrato incolpato, per come emerge dalle considerazioni ora svolte, va però bilanciato con una valutazione sul pregiudizio reale da essa sofferto, cioè appunto con una valutazione il più possibile aderente ai caratteri peculiari del caso *de quo*. Non a caso la giurisprudenza di legittimità afferma in proposito che «*[con riguardo all'illecito disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lettera d),] il fatto commesso dall'incolpato e integrante un'ipotesi di reato, ancorché già estinto, dev'essere idoneo a ledere l'immagine sociale del magistrato in una dimensione non solo potenziale, ma anche in concreto, considerando la particolare gravità della condotta e il suo intrinseco valore offensivo rispetto agli interessi tutelati, nonché la diffusione all'esterno della vicenda, anche quando questa sia conseguenza dello "strepitus" derivante dall'esercizio dell'azione disciplinare*» (così Corte di cassazione, sez. un., sentenza n. 34992 del 2022 – cfr. anche Sezione disc., ordinanza n. 87 del 2019).

Innanzitutto, una prima questione riguarda l'eccezionalità della condotta illecita del magistrato sul totale degli anni di impiego professionale. Perché la lesione all'immagine del magistrato sia apprezzabile, non basta che si sia accertato che lo stesso abbia perso una volta sola nella carriera (o nella vita) il pieno dominio

di sé, abbandonandosi ad atteggiamenti incompatibili con il vivere civile (da qualsiasi circostanza siano stati essi provocati). Al contrario, la mancanza della necessaria compostezza del magistrato andrebbe ricostruita sul lungo periodo, così da comprendere se i fatti rappresentino o meno una momentanea e contenuta deviazione rispetto a una più ampia attitudine alla dignità e al decoro in ogni ambito della vita. Nel caso di specie, non constano agli atti del presente procedimento altri episodi di tal genere nella vita del dott. **NOME 1**, né risultano referenze negative sull'attività professionale dello stesso.

Ancora, non risulta che la notizia dei fatti abbia avuto una qualche circolazione pubblica, tale da ingenerare un diffuso clamore e quindi da ampliare la portata lesiva della condotta dell'incolpato sulla considerazione sociale sua e dell'ordine giudiziario.

Da ultimo, il fatto che né gli agenti intervenuti né gli operatori di primo soccorso abbiano deciso di sporgere denuncia-querela dopo l'episodio del 30 aprile 2024 testimonia di un certo grado di inoffensività dell'atteggiamento intimidatorio del magistrato: lo stato di alterazione rendeva evidentemente poco credibili le minacce e il comportamento minaccioso dello stesso.

In questo senso, l'unicità della condotta, la mancanza di *strepitus* da essa prodotto e la sua insufficiente efficacia offensiva rendono di scarsa rilevanza l'effettiva lesione dell'immagine del magistrato che, ad una lettura contestuale dei fatti di causa, ne esce solo relativamente danneggiata.

Ciò permette di applicare al caso di specie l'esimente di cui all'art. 3 *bis* del d.lgs. n. 109 del 2006, di cui la Cassazione ha ormai riconosciuto l'applicabilità all'illecito disciplinare di cui si discute in questa sede (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 18987 del 2017). Tale disposizione «*ha una valenza generale e trova applicazione quando - una volta che sia stata accertata, sul piano oggettivo e soggettivo, la specifica violazione disciplinare contestata - si ritenga che, in una valutazione complessiva della vicenda ed alla luce anche di altri profili caratterizzanti la figura e il percorso professionale del magistrato, il fatto,*

inteso nella sua globalità (e non, quindi, con riferimento al solo specifico addebito), non raggiunga quel livello di censurabilità tale da legittimare l'irrogazione di una sanzione disciplinare» (così Corte di cassazione, sez. un., sentenza n. 1416 del 2019).

In questo senso, con riguardo alla condotta del dott. **NOME 1**, l'illecito disciplinare, pur perfezionato per quel che riguarda l'elemento materiale, non risulta configurabile per l'esiguità del pericolo prodotto – in quanto la condotta si è mostrata per lo più priva di concreta capacità intimidatoria –, per l'estemporaneità e l'unicità della condotta medesima e per la mancanza di apprezzabile lesione all'immagine del magistrato, per come globalmente accertata (cfr., ancora, Corte di cassazione, sez. un., sentenza n. 18987 del 2017, secondo cui *«appare evidente che, una volta che l'offensività di un fatto reato possa – nel concorso con le altre circostanze descritte dall'art. 131 bis cod. pen. – essere in concreto esclusa, non può più in alcun modo predicarsi la preclusione della operatività della disposizione che nell'ordinamento disciplinare della magistratura può consentire di non configurare come illecito disciplinare un fatto di scarsa rilevanza»*).

8) Con riguardo poi al capo B), la Procura Generale contesta al dott. **NOME 1** l'illecito disciplinare fuori dell'esercizio delle funzioni per l'uso della qualità di magistrato finalizzata a conseguire vantaggi ingiusti per sé.

Stando alla giurisprudenza di questa Sezione, *«[ai fini del perfezionamento dell'illecito disciplinare de quo], la mera spendita della qualità [deve risultare] accompagnata dalla dimostrata intenzione di conseguire vantaggi indebiti o di reclamare un trattamento di privilegio correlato alla qualifica rivestita»* (Sezione disc., sentenza n. 30 del 2014).

Nel caso di specie, la spendita illegittima del titolo di magistrato risulta provata ed è rivolta agli agenti di p.s. in un più ampio contesto intimidatorio (vedi le altre frasi pronunciate dal magistrato – punto 5), da cui può dedursi la volontà del

Dott. **NOME 1** di far desistere gli stessi dalla loro attività di servizio (il ricercato vantaggio indebito).

Pur essendo presenti tutti gli elementi integranti la fattispecie disciplinare *de qua*, anche in questo secondo caso deve evidenziarsi la scarsa rilevanza dei fatti addebitati all'incolpato.

La mancata presentazione della denuncia-querela da parte degli agenti intervenuti testimonia la scarsa credibilità-offensività dell'atteggiamento intimidatorio tenuto dal magistrato, collegata proprio al suo stato di alterazione, che gli agenti descrivono minuziosamente nella propria annotazione e che deve averli convinti dell'impossibilità della minaccia.

Anche per questo secondo addebito risultano poi applicabili le valutazioni già svolte in tema di unicità della condotta e di assenza di *strepitus* da essa prodotto, anche con riguardo alle ricadute sull'immagine del magistrato.

Tali elementi, uniti alle ottime referenze professionali del dott. **NOME 1**, di nuovo permettono di applicare al caso di specie l'esimente di cui all'art. 3 *bis* del d.lgs. n. 109 del 2006, così che l'illecito disciplinare, pur perfezionato per quel che riguarda l'elemento soggettivo e oggettivo, non risulta configurabile perché non grave e con scarse ricadute sull'immagine del magistrato.

P.Q.M.

Visto gli articoli 3 *bis* e 19 D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109,

ASSOLVE

il dottore **NOME 1** dalle incolpazioni allo stesso ascritte, perché l'illecito disciplinare non è configurabile essendo il fatto di scarsa rilevanza.

Riserva la motivazione nel termine di novanta giorni.

Roma, 25 maggio 2026

Il Relatore
(Daniele Porena)

Il Presidente
(Fabio Pinelli)

Il Magistrato Segretario
(Zsuzsa Mendola)

Depositato in Segreteria
Roma,
Il Direttore della Segreteria
(Rosalia Venditti)